

STATUTO

Dalla Fondazione "CANI VERSO LA LIBERTÀ E.T.S.",

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (il Codice del terzo settore, d'ora innanzi CTS) è costituita dall'Avvocato Stefania Ignelzi, nella sua veste di Fondatrice, la Fondazione denominata "CANI VERSO LA LIBERTÀ ENTE DEL TERZO SETTORE, o, in forma abbreviata, "CANI VERSO LA LIBERTÀ E.T.S." (d'ora in avanti la Fondazione).

2. Ai sensi dell'articolo 12 del CTS, la Fondazione potrà utilizzare nella propria denominazione la locuzione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, l'acronimo "E.T.S." a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a che perdura tale iscrizione. La Fondazione si presenterà altrimenti in atti, documenti e comunicazioni unicamente come "FONDAZIONE CANI VERSO LA LIBERTÀ".

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, CTS, la Fondazione deve indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La Fondazione ha sede in Comune di Varese, in Via Bicocca n. 34.

2. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie al fine di meglio raggiungere i propri scopi.

3. L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

4. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto, rimane tuttavia l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

5. I terzi potranno intendere come sede anche la sede effettiva, ancorché questa sia differente da quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto, ai sensi dell'art. 46 c.c. Per sede effettiva si deve intendere il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e direttive dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 21, comma 1, CTS, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed i) del CTS.

2. In particolare, la Fondazione persegue finalità di protezione e difesa dei cani, di prevenzione e contrasto al randagismo e ai canili

sovraffollati e di miglioramento dei rapporti di convivenza fra esseri umani e cani. A tale scopo, la Fondazione esercita le seguenti attività:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per il perseguimento delle proprietà finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione:

- attraverso una rete di associazioni e veterinari locali di fiducia, crea e finanzia progetti integrati che abbiano un impatto diretto sul numero di animali per strada e nei canili e che includano: sterilizzazioni gratuite di cani di proprietà e randagi, applicazione di microchip e iscrizione all'anagrafe del maggior numero possibile di cani; mappatura dei cani vaganti tramite apposite applicazioni;

- realizza il monitoraggio e l'assistenza per gli animali di chi vive in strada;

- promuove e gestisce altri progetti per la tutela degli animali, anche in situazioni di emergenza, in Italia e all'estero;

- promuove, realizza e partecipa a iniziative culturali finalizzate all'educazione e alla sensibilizzazione alla proprietà responsabile di animali e alla pressione sulle autorità locali e creazione di sinergie con le istituzioni per implementare buone pratiche di prevenzione e lotta al sovrappopolamento canino;

- eroga denaro, beni e servizi a sostegno di attività di interesse generale, in linea con gli scopi della Fondazione.

3. Come disposto dall'articolo 6, comma 1, CTS, la Fondazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla Legge, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale":

- acquistare, realizzazione, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprietà attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, con prestazione di garanzie;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché di società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Ai sensi dell'articolo 7 CTS, la Fondazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi previsti dal medesimo articolo, nonché attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

5. Secondo quanto affermato dall'articolo 7, comma 1, CTS, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ARTICOLO 4

LAVORATORI E VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori subordinati, di prestazioni di lavoro autonomo e di vo-

lontari.

2. Sono volontari coloro che, in base all'articolo 17 CTS, per propria libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione e, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopo di solidarietà.

3. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Lo status di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, CTS, i volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione (di seguito, il "Fondo di Dotazione") costituito:
 - a) dai conferimenti in denaro effettuati dalla Fondatrice in sede di costituzione;
 - b) dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione ad incremento del Fondo

di Destinazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Destinazione;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata ad incremento del Fondo di Destinazione;

- da un Fondo di Gestione, costituito dalle risorse ad esso destinate dalla Fondatrice e dal Consiglio di Amministrazione o comunque non destinate al Fondo di Dotazione come precede, che potranno essere liberamente utilizzate per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 4.

2. La Fondazione provvede quindi al perseguimento dei propri scopi - tra l'altro - con le seguenti risorse economiche del Fondo di Gestione:

a) rendite e proventi derivanti dal Fondo di Dotazione di cui al presente articolo;

b) eventuali apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione;

c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dalla Fondatrice;

e) risorse delle attività di raccolta fondi;

f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 CTS;

g) proventi, entrate o ricavi delle attività di interesse generale.

3. Le risorse della Fondazione, comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4. Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e il raggiungimento delle finalità e dello scopo come indicati dall'articolo 3 del presente statuto.

5. Quando risulti che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza indugio deliberarne la ricostituzione, salve le altre facoltà di legge.

ARTICOLO 6

PATRIMONI DESTINATI

1. La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai

sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione

- a) la Fondatrice;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Presidente;
- g) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8

LA FONDATRICE

1. La Fondatrice è, vita natural durante, l'Avvocato STEFANIA IGNELZI, nata a Gallarate (VA) il 28 dicembre 1978.
2. La Fondatrice decide sulla nomina e sulla revoca dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e - nel rispetto dei limiti di legge - dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, nonché sugli altri argomenti attribuiti dal presente statuto alla sua competenza e può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
3. La Fondatrice può nominare sé stessa quale Amministratore Unico o quale membro del Consiglio di Amministrazione e/o quale Presidente.
4. La Fondatrice può designare con atto pubblico o testamento, per il caso di proprio decesso o rinuncia, un proprio successore che assuma, anch'esso vita natural durante, la qualifica di "Successore della

Fondatrice” - quale organo di indirizzo anche ai sensi dell’art. 25 CTS - e a cui saranno attribuite tutte le prerogative e facoltà qui attribuite alla Fondatrice e, pertanto, ogni riferimento fatto nel presente statuto alla “Fondatrice” si intenderà sostituito con “Successore della Fondatrice”.

ARTICOLO 9

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Fondazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione della Fondatrice:

- da un Amministratore Unico, nominato dalla Fondatrice;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri compresi fra 3 (tre) e 5 (cinque), incluso il Presidente, nominati dalla Fondatrice.

3. L'Amministratore o i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere persone giuridiche o enti, salvo l'obbligo della persona giuridica o ente di designare un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione che assuma obblighi e responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche.

4. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione devono dimostrare di avere svolto attività di volontariato in un canile per almeno 5 (cinque) anni consecutivi. Tale requisito dovrà essere attestato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore del canile ove l'Amministratore Unico o il Consigliere abbiano svolto attività di volontariato.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondatrice non proceda con la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi saranno nominati per cooptazione dal Consiglio stesso. Qualora non vi siano più amministratori e la Fondatrice (o il successore della Fondatrice) non proceda alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ad essa provvederà il Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la fondazione.

6. Ad eccezione della Fondatrice che, qualora sia Amministratore Unico o membro del Consiglio e/o ne sia il Presidente, è nominata a vita, gli altri membri dell'Organo Amministrativo, sia esso monocratico o collegiale, durano in carica per tre (3) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

7. Non può essere nominato Amministratore Unico o Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione che non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni della Fondazione, decadono dalla carica con effetto immediato.

9. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento, decesso o altra causa di cessazione dalla carica dell'Amministratore Unico o di un Consigliere, la Fondatrice dovrà provvedere senza indugio alla

sua sostituzione. L'Amministratore Unico o il Consigliere di nuova nomina resteranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista per i membri dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 10

DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. I membri dell'Organo Amministrativo decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

2. Sono cause di esclusione dall'Organo Amministrativo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

3. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, e, in caso di Amministratore Unico, è decisa dalla Fondatrice, con provvedimento motivato.

ARTICOLO 11

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Organo Amministrativo, sia esso monocratico o collegiale, è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, tra l'altro, l'Organo Amministrativo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, avrà il potere di:

- a) eleggere il Presidente della Fondazione, fra i propri membri, ove

non sia nominato dalla Fondatrice;

b) redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;

c) redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;

d) approvare i progetti che dovranno essere supportati dalla Fondazione;

e) nominare e revocare i componenti del Comitato Scientifico;

f) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;

g) deliberare sulla acquisizione di eredità, legati e donazioni;

h) deliberare in merito alla destinazione delle risorse della Fondazione ai sensi dell'Articolo 4 del presente statuto;

i) deliberare eventuali modifiche statutarie ed operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;

j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo, sulla base di quanto meglio infra indicato all'art. 16 del presente statuto;

k) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;

l) determinare l'eventuale compenso degli organi della Fondazione ed

approvare i rimborsi spese;

m) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;

n) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

o) determinare le modalità di attribuzione al Fondo di Dotazione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione.

2. L'Organo Amministrativo può delegare parte dei suoi poteri, ove collegiale, ad uno o più dei suoi membri ovvero ad un Comitato esecutivo composto da 3 (tre) dei suoi membri; anche in caso di Amministratore Unico, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

3. Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo Amministrativo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo si riunisce almeno due volte l'anno e, allorché l'amministrazione sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

2. Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano o dell'Unione Europea. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione e deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati nonché esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioni - quindi senza un luogo fisico di svolgimento della riunione - a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Delle riunioni dell'Organo Amministrativo è redatto apposito verbale, firmato dall'Amministratore Unico o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di riunione.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Fondatrice o, in caso di mancata nomina da parte di quest'ultima, dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del medesimo Organo Amministrativo, resta in carica tre esercizi - salvo sia la Fondatrice che rimane in carica "a vita" - e può essere riconfermato anche per più mandati.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di

fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

3. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere dell'Amministratore Unico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dalla Fondatrice.

2. Qualora per qualunque ragione la Fondatrice non proceda con la nomina dei membri dell'Organo di Controllo, gli stessi saranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

3. In tal caso, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministra-

zione dovrà presentare al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano un elenco di candidati pari al doppio del numero dei membri dell'Organo di Controllo da nominare, individuati fra soggetti in possesso di riconosciute e comprovate capacità professionali.

4. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.

6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 luglio 2019 e s.m.i.

7. I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni dell'Organo Amministrativo senza diritto di voto, con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fonda-

zione.

8. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

9. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, la Fondatrice o, nel caso di sua inerzia, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano potrà procedere alla nomina di un revisore o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Le riunioni dell'Organo di Controllo si terranno ai sensi dell'art. 2404 c.c. e con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente statuto previste per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

BILANCIO D'ESERCIZIO

1. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile 2026 il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro la stessa data approva il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva

la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

3. II bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del CTS, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché pubblicato e depositato a norma di legge. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

4. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre redigere e approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 16

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del codice civile.

2. Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS e parere non vincolante della Fondatrice - salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgono attività connesse alla tutela e il benessere del

cane, individuati dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 17

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

1. La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-*bis* del codice civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo Amministrativo, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 12 del presente statuto.

ARTICOLO 18

LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. I libri della Fondazione, tra cui il Libro delle Decisioni della Fondatrice, sono tenuti ai sensi dell’art. 15 del CTS ed i membri e gli aderenti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo amministrativo con preavviso di 3 (tre) giorni.

ARTICOLO 19

NORME DI RINVIO

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

Firmato: STEFANIA IGNELZI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -